

Reg. (CE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Misura 8 - Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1. "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento". Bando di evidenza pubblica recante disposizioni per la concessioni degli aiuti.

1. PREMESSA

1.1. Con il presente avviso viene data applicazione alla sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione e all'imboschimento, prevista dalla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste" del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020.

1.2. Le presenti norme stabiliscono:

- il regime degli aiuti, i beneficiari e le condizioni di ammissibilità;
- le procedure di attuazione;
- le tipologie di intervento e le indicazioni tecniche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

In allegato, sono riportati i modelli da utilizzare per la presentazione delle istanze.

1.3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme e le disposizioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali pertinenti e vigenti.

1.4. Il presente Avviso viene emanato in anticipo rispetto alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento ed alla validazione del sistema di verificabilità e controllo delle misure (VCM) da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, a norma degli obblighi previsti all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Pertanto in sede di presentazione della domanda di sostegno, al fine di esonerare l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo ed obbligo alla concessione del sostegno richiesto, il richiedente deve sottoscrivere un'apposita clausola di salvaguardia.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura risponde in particolare al fabbisogno di sviluppo F 20 – Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso l'aumento delle superfici forestali. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

La sottomisura prevede un sostegno per la realizzazione di interventi di imboscamento di superfici agricole e non agricole e per la creazione di aree boscate.

La sottomisura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie di impianto:

- Imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva con ciclo superiore a 20 anni;
- Piantagioni legnose con finalità principalmente produttive:
 - Impianti di arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni (a ciclo medio-lungo);

- Impianto arboreo a rapido accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni (a ciclo breve) e turno minimo di 8 anni;
- Imboschimenti con piante forestali micorrizzate con ciclo superiore a 20 anni.

Nel caso degli imboschimenti con piante forestali micorrizzate, le micorrize svolgono un importante e positivo ruolo nell'attecchimento ed accrescimento delle piante poste a dimora migliorandone le capacità di assorbimento delle sostanze nutritive.

2.2. TIPO DI SOSTEGNO

Gli aiuti ai beneficiari prevedono:

- contributo in conto capitale ai costi di impianto;
- premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo, nel caso di terreni agricoli, e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni; tale periodo è ridotto a dieci anni nel caso di imboschimenti con piante forestali micorrizzate.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Nel caso si impianti arborei a rapido accrescimento il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

2.3. COLLEGAMENTI AD ALTRE NORMATIVE

Gli aiuti della sottomisura 8.1 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base alla notifica trasmessa alla Commissione europea (Numero Notifica: SA.45076).

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193), ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- DPR n. 357/1997 e s.m.i. relativo all'attuazione della Direttiva habitat;
- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

2.4. BENEFICIARI

Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;

- Autorità pubbliche detentrici di terreni: Comuni e loro associazioni (Unioni di Comuni), proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali Comunanze Agrarie o simili (Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766).

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono

rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

2.5. COSTI AMMISSIBILI

2.5.1. Le spese ammissibili relative ai costi d'impianto sono riconducibili alle seguenti:

- spese relative all'acquisto del materiale di impianto;
- spese relative ai lavori di impianto;
- altri costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto.

Nel caso di messa a dimora di piante micorrizzate non sono ammissibili le spese di micorrizzazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizzate.

2.5.2. Sono ammissibili, nel limite massimo del 12% dei costi di impianto, le spese generali relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale dei lavori.

2.5.3. Il premio annuale copre i seguenti costi di manutenzione:

- operazioni colturali (anche ripetute nell'anno) necessarie a garantire la buona riuscita dell'imboschimento nel tempo in termini qualitativi e quantitativi;
- interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche al fine di assicurare la permanenza e lo sviluppo dell'imboschimento.

2.5.4. Gli interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze necessari durante il primo anno di forestazione rappresentano spese di investimento connesse ai costi di impianti.

2.5.6. Il premio annuale copre anche i costi del mancato guadagno agricolo.

L'ammissibilità delle spese per la misura è stabilita sulla base dei costi aggiuntivi delle presunzioni relative alla perdita di reddito, i cui importi sono debitamente certificati da un organismo indipendente.

2.5.7. I premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall'esecuzione dell'intervento.

2.6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

2.6.1. Condizioni di ammissibilità previste dalla sottomisura

2.6.1.1. La sottomisura è attuabile su terreni agricoli e non agricoli idonei ad ospitare popolamenti forestali destinati al raggiungimento degli obiettivi prefissati quali prioritariamente promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale migliorare la biodiversità delle aree agricole e la tutela del suolo contro l'erosione.

2.6.1.2. Per garantire che gli imboschimenti siano adatti alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità possono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i. ed adeguate alle condizioni stagionali (clima, suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali). Tali elaborati contengono indicazioni che determinano differenziazioni di dettaglio nelle scelte progettuali che potranno essere effettuate nelle aree rurali intermedie e nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e che garantiscano la piena compatibilità degli interventi con i requisiti ambientali e con la biodiversità, quali la scelta delle specie e relativa percentuale nell'ambito della consociazione scelta (Carta fitoclimatica e Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali), la definizione della densità di impianto e delle tecniche di lavorazione del suolo pre-impianto (Carta dei suoli).

2.6.1.3. Gli imboschimenti sono realizzati in conformità alle norme nazionali e regionali in materia ambientale e di biodiversità. Fra queste si evidenziano in particolare:

- Norme per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura da legno ed elenco specie arboree utilizzabili (Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7 e s.m.i.), comprese le disposizioni relative alla certificazione del materiale di moltiplicazione forestale;

- Obbligo della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva habitat (per come recepita dal DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni), per tutti gli imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura eseguiti nell'ambito delle aree di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (D.G.R. 25 ottobre 2005, n. 1803). Pertanto, nei siti della Rete Natura 2000 i nuovi impianti saranno consentiti solo se compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

2.6.1.4. Queste disposizioni assicurano che gli imboschimenti siano compatibili con gli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide e che non creino ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Inoltre, garantiscono che la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali per come sopra specificato.

2.6.1.5. Le zone interessate dalla sottomisura sono i terreni agricoli e non agricoli idonei all'imboschimento per motivi ambientali ed in particolare per l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli impianti di arboricoltura da legno non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 25%;

- l'utilizzo di piantine micorrizate è ammissibili solo nelle aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbiote che si intende impiantare;

- gli impianti a ciclo breve non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 15%.

2.6.1.6. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

2.6.1.7. Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione.

2.6.2. Condizioni di ammissibilità collegate alla "Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 807/2014

2.6.2.1. Nel caso di investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

2.6.2.2. Il limite massimo di intervento è pari a venti ettari per singola domanda, con lotti omogenei di superficie non superiore a 10 ettari accorpati.

2.6.2.3. Sono ammessi solo impianti polispecifici con almeno tre specie arboree di cui la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% ed almeno 10% è costituito da latifoglie.

Tali requisiti, in armonia con le disposizioni in materia di impatto ambientale, assicurano l'assenza di impatti significativi sull'ambiente.

Il divieto di realizzare impianti di dimensioni superiori ai suddetti limiti di estensione sono finalizzati a soddisfare il requisito di cui all'art. 6 lett. d) del Reg. (UE) n. 807/2014.

2.6.2.4. In relazione alle condizioni pedoclimatiche dell'Umbria, non è prevista la creazione di impianti con copertura arborea di altro tipo ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Reg. delegato (UE) n. 807/2014.

2.6.2.5. Per la realizzazione degli impianti si richiede la presentazione di un piano di imboschimento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

2.9.2.6. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto realizzato per tutto il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

2.6.3. Condizioni di ammissibilità riferite alla procedura di esenzione a norma del Reg. (UE) n.702/2014

2.6.3.1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è escluso il pagamento degli aiuti a favore d'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fintantoché la medesima non abbia rimborsato l'aiuto illegale e incompatibile oggetto di una decisione di recupero.

Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale caso l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi non saranno concessi né liquidati ad imprese in difficoltà, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo.

Per la definizione di impresa in difficoltà, si fa riferimento a quella riportata all'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Si definisce impresa in difficoltà, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

2.7. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Il regime di aiuti è applicabile su tutto il territorio rurale regionale.

Il territorio rurale regionale non comprende i seguenti ambiti territoriali:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139.

2.8. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della formazione di una graduatoria di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande di sostegno pervenute sono assegnati i punteggi secondo i criteri di selezione e le priorità adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 03.08.2015, come di seguito riportati:

Criteri di selezione	Indicatore
Maggiore contributo al miglioramento della capacità di sequestro del carbonio da parte dei terreni (fino ad un massimo di punti 50)	- 20 punti per imboschimenti con oltre 400 piante arboree per ha (incluse specie consociate); - 5 punti per ha di superficie imboscita
Maggiore contributo alla protezione e miglioramento della quantità e qualità delle acque (fino ad un massimo di punti 30)	- Terreni prevalentemente ricadenti in “Aree vulnerabili ai nitrati” o in “Aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari” (punti 15) - Terreni prevalentemente ricadenti negli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale (punti 15)
Maggiore contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole (fino ad un massimo di punti 20)	- Utilizzo di almeno 4 specie o varietà arboree nei limiti percentuali di mescolanza stabiliti all’art. 6 lett. d) del Reg. (UE) 807/2014 (punti 20)
<i>Criteri di preferenza a parità di punteggio</i> A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi proposti da soggetti privati ed in caso di ulteriore parità a quelli realizzati in aree in erosione e, se necessario, a quelli localizzati ad altitudini inferiori. <i>Punteggio minimo</i> Punteggio minimo di ammissibilità al sostegno: 20 punti	

Per l’attribuzione del punteggio relativo a “Imboschimenti con oltre 400 piante arboree ad ettaro (incluse le specie consociate)” il criterio dovrà essere soddisfatto sulla totalità della superficie di intervento.

Per l’attribuzione del punteggio relativo a “Terreni ricadenti in Aree vulnerabili ai nitrati” o in “Aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari” la maggior parte della superficie di intervento dovrà ricadere nei fogli catastali definiti con le deliberazioni di Giunta n. 1201 del 19 luglio 2005 e n. 1693 del 19 dicembre 2012.

Per l’attribuzione del punteggio relativo a “Terreni prevalentemente ricadenti negli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale” la maggior parte della

superficie di intervento dovrà ricadere nei fogli catastali di cui all'Allegato 1 del presente avviso pubblico.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all' "Utilizzo di almeno 4 specie o varietà arboree nei limiti percentuali di mescolanza stabiliti all'art. 6 lett. d) del Reg. (UE) 807/2014" il criterio dovrà essere soddisfatto sulla totalità della superficie di intervento.

Sono ammissibili agli aiuti le domande che raggiungono un punteggio minimo di 20 punti.

2.9. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

2.9.1. L'intensità dell'aiuto è fissata al 90% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto.

2.9.2. Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- Imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva con ciclo superiore a 20 anni: euro 9.000/ettaro;
- Impianti di arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni: euro 8.500/ettaro;
- Impianti arborei a rapido accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni: euro 5.500/ettaro;
- Imboschimenti multifunzionali con piante forestali micorrizzate con ciclo superiore a 20 anni: euro 9.000/ettaro.

2.9.3. Il premio annuo è stabilito nel caso di terreni agricoli in funzione dell'entità del mancato guadagno agricolo ed è fissato in euro 700,00/ettaro.

2.9.4. Il premio annuo per i terreni agricoli per i primi due anni, compreso il premio per il mancato guadagno agricolo, è così fissato:

- euro 2.100/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi;
- euro 2.500/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizzate.

Il premio annuo per i terreni agricoli, compreso il premio per il mancato guadagno agricolo, negli anni successivi è così stabilito:

- dal 3° al 5° anno euro 1.300/ettaro di superficie imboschita;
- dal 6° anno al 12° anno: euro 1.000/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti multifunzionali protettivi;
- dal 6° anno al 10° anno euro 1.000/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti con piante micorrizzate;
- dal 6° anno al 9° anno euro 1.000/ettaro e dal 10° anno al 12° anno euro 1.700/ ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno.

2.9.5. Il premio annuo per i terreni non agricoli per i primi due anni è così fissato:

- euro 1.400/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi;
- euro 1.800/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizzate.

Il premio annuo per i terreni non agricoli negli anni successivi è così stabilito:

- dal 3° anno al 5° anno: euro 600/ettaro di superficie imboschita;
- dal 6° anno al 12° anno: euro 300/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti multifunzionali protettivi;
- dal 6° anno al 10° anno: euro 300/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti con piante micorrizzate;
- dal 6° anno dal 9° anno: euro 300/ettaro e dal 10° anno al 12° anno euro 1.000/ ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno.

2.9.6. Il sostegno per l'imboschimento di terreni di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

2.9.7. Nell'ambito dei premi fissati per i primi due anni, le spese relative ai costi di risarcimento e sostituzione delle fallanze necessari durante il primo anno di forestazione sono ammesse in quanto spese di investimento sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- euro 415/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi;
- euro 260/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizzate.

2.10. DEFINIZIONI

2.10.1. Terreni per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento

I terreni agricoli sono rappresentati dalle superfici agricole, che rientrano nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per terreni non agricoli si intendono le "superfici" che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Sono inoltre ammissibili agli aiuti i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali o in attuazione di regimi comunitari di ritiro temporaneo dalla produzione, con riserva degli obblighi derivanti dall'applicazione di tali regimi.

2.10.2. Aree in erosione

Ai fini del presente avviso, i terreni in erosione sono tutti i terreni con pendenza media superiore al 15%.

3. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

3.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3.1.1. Le domande devono essere compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) secondo i modelli di domanda stabiliti da AGEA.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- gli Enti delegati dalla Regione;
- i CAA (Centri di Assistenza Agricola);
- i liberi professionisti, autorizzati dalla Regione alla compilazione delle domande;
- gli sportelli Agea, Nazionale e Regionali.

3.1.2. Le domande vanno inviate alla Regione Umbria - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica - Via Mario Angeloni, 06124 Perugia, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico.

3.1.3. Le domande, sottoscritte dal beneficiario, devono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo PEC all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it;
- b) consegnate o inviate alla Regione Umbria – Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al presente Avviso farà fede, in funzione della modalità di trasmissione adottata, la data di invio a mezzo PEC o il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

3.2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO: MODALITA' - TERMINI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

3.2.1. Le domande di sostegno devono essere presentate secondo le disposizioni previste ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.

3.2.2. Le domande possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Avviso al 30 aprile 2017.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al presente Avviso farà fede, in funzione della modalità di trasmissione adottata, la data di invio a mezzo PEC o il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

3.2.3. La domanda non è ricevibile nelle seguenti condizioni:

- mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

A norma dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i., le istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

3.2.4. Per poter accedere agli aiuti, i richiedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno devono essere in possesso dei terreni, secondo i seguenti titoli: proprietà, usufrutto, concessione, conferimento, affitto, sui quali realizzare gli investimenti.

3.2.5. Nel caso che il richiedente sia titolare dei terreni a titolo di nudo proprietario, il pieno possesso dei terreni deve essere soddisfatto fin dalla data di presentazione della domanda di sostegno mediante contratto di affitto con l'usufruttuario, stipulato e registrato a norma di legge.

3.2.6. I richiedenti non proprietari (usufruttuari, soggetti titolari di concessione e conferimento, affittuari) ed i comproprietari possono beneficiare degli aiuti, con il consenso scritto rispettivamente dei proprietari e dei comproprietari, i quali dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza che gli impegni assunti dal richiedente graveranno su di loro nel caso rientrino anticipatamente in possesso dei terreni oggetto di intervento. Anche nel caso che il richiedente sia titolare dei terreni a titolo di nudo proprietario, fermo restando quanto stabilito al punto 3.2.5, deve essere acquisito il consenso scritto da parte dell'usufruttuario.

3.2.7. E' consentita la presentazione delle domande di sostegno anche per le proposte d'investimento che non posseggano il requisito della "cantierabilità", cioè non siano in possesso, fin dalla data di presentazione della domanda di sostegno, dei titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e quant'altro previsto per l'avvio dei lavori in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore.

3.2.8. Il beneficiario ha l'obbligo, antecedentemente la presentazione della domanda, di costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale SIAN, secondo le modalità e le regole definite da AGEA.

3.2.9. Alla domanda redatta sull'apposito modello disponibile sul sistema informatico deve essere allegata la seguente documentazione:

1. scheda complementare alla domanda di sostegno, redatta sull'apposito modello di cui Allegato I. 1 del presente Avviso;
2. progetto degli investimenti redatto in conformità alle norme tecniche stabilite al punto 4 del presente Avviso e predisposto secondo lo schema tipo dell'Allegato I.7.

Nel caso di investimenti cantierabili alla data di presentazione della domanda di sostegno, il progetto di cui sopra deve essere completo dei titoli abilitativi e degli allegati progettuali, autorizzati dalle Amministrazioni competenti, così come indicati nello stesso Allegato I.7.

Nel caso di investimenti non cantierabili alla data di presentazione della domanda di sostegno si rinvia a quanto stabilito al punto 3.4.2.1 (procedimento domande di sostegno) in merito al termine stabilito per la presentazione del progetto cantierabile.

Nel caso di attività di edilizia senza titolo abilitativo, di cui all'art. 118, comma 1 della L.r. n. 1/2015 deve essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal direttore lavori incaricato, se previsto, dal RUP (nel caso di enti pubblici) o dal beneficiario attestante che il progetto non necessita di titolo abilitativo e la conformità, dello stesso, agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l'attività edilizia vigente.

Nel caso di attività di edilizia senza titolo abilitativo, di cui all'art. 118, comma 2 della L.r. n. 1/2015 deve essere prodotta, copia della comunicazione di inizio lavori (CIL) presentata all'Amministrazione competente con gli allegati previsti dalla normativa.

Nel caso in cui la CIL, alla data di presentazione di domanda di sostegno, non sia trasmessa all'Amministrazione competente, si applica quanto stabilito al punto 3.4.2.1 (procedimento domande di sostegno) in merito al termine stabilito per la presentazione del progetto cantierabile.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. check-list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda, nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati, redatta secondo l'Allegato I.2;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal richiedente e dal responsabile del fascicolo di domanda attestante il non avvenuto inizio dei lavori con allegata documentazione fotografica e/o filmografia, debitamente datata, delle aree oggetto di intervento (Allegato I.3);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara di non essere un'impresa in difficoltà e un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) 702/2014, redatta secondo l'Allegato I.4;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo l'Allegato I.5, con la quale il proprietario delle superfici oggetto di domanda – se diverso dal richiedente - dichiara di essere a conoscenza, in particolare, che:
 - per tali superfici il richiedente presenta domanda di aiuto ai sensi del Reg.(UE) 1305/2013 per la specifica sottomisura e che gli aiuti saranno pagati al richiedente stesso;
 - i terreni resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti del suddetto Regolamento, nonché dalle norme attuative regionali e nazionali;
 - gli impegni assunti dal richiedente graveranno su di esso nel caso di rientro in possesso dei terreni prima della scadenza del periodo vincolativo;
8. copia conforme dei preventivi di spesa per beni e servizi, secondo le disposizioni stabilite al punto 3.11.14 del presente Avviso;
9. stima delle spese generali calcolate sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 (esclusi i soggetti sottoposti al D.Lgs n. 50/2016);

I modelli degli allegati sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Umbria alla sezione dedicata al Programma di Sviluppo Rurale (<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura8>).

3.2.10. Tutta la documentazione elencata – od alla quale si rinvia - deve essere presentata in un unico esemplare in originale o in copia conforme nei casi specificati.

3.2.11. Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista nel presente Avviso sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare i requisiti e le condizioni di ammissibilità del richiedente e dell'operazione proposta a contributo.

3.2.12. Le domande debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti, incompleti ed irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la procedura e notificato al richiedente dal Servizio competente.

Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero permanere la domanda è dichiarata non ammissibile, o accolta parzialmente ammissibile sempre che sussistano i requisiti minimi di accesso agli aiuti.

3.2.13. Tutte le comunicazioni tra il richiedente ed il Servizio competente saranno inviate mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario sia obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.3. DOCUMENTAZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA

3.3.1. Il beneficiario deve conservare nel fascicolo di domanda (o nel fascicolo aziendale) e aggiornare, in funzione dell'avanzamento degli investimenti e dei relativi procedimenti amministrativi,

la seguente documentazione, anche al fine di produrla, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco:

a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni sui quali realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno. Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, a far data dal pagamento finale al beneficiario, il richiedente è tenuto a rinnovare il possesso di terreni sui quali mantenere l'impegno assunto;

b) Nel caso di domanda presentata da una società di persone: atto costitutivo della società.

Nel caso in cui la domanda, non sia sottoscritta congiuntamente da tutti i soci, è necessaria una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., da parte degli altri soci con la quale attestano di essere a conoscenza che il richiedente presenterà domanda di aiuto, ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013 con specifico riferimento alla sottomisura del PSR per l'Umbria 2014-2020, assumendo quali propri gli impegni previsti e che gli aiuti saranno erogati al richiedente stesso;

Tale dichiarazione non risulta necessaria qualora il legale rappresentante firmatario della domanda abbia nell'ambito dei poteri di straordinaria amministrazione, la facoltà di presentare domande di sovvenzioni, contributi e assumere gli impegni che ne derivano.

c) Nel caso di domanda presentata da società diverse dalle società di persone e per le cooperative ed i Consorzi:

- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;

- delibera o verbale del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera o nel verbale dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera o nel verbale dovrà altresì risultare la dichiarazione dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.

d) Nel caso di domanda presentata da Enti pubblici:

- deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante o suo delegato a presentare la domanda. Nella delibera dovrà risultare la conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;

- atto dell'organo competente di approvazione del progetto esecutivo.

e) Nel caso di domanda presentata da Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o di Scopo (ATS):

- atto costitutivo dell'associazione, stipulato in conformità alle norme vigenti;

- delega degli associati, resa in funzione della propria natura giuridica, in favore del soggetto capofila a presentare domanda e riscuotere il contributo;

- documentazione indicata nelle precedenti lettere riguardanti ciascun associato a seconda del proprio status giuridico.

I soggetti cui non compete l'onere di presentare domanda, dovranno dichiarare di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dei successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali, oltretutto del contenuto del PSR per l'Umbria 2014-2020 relativamente alla sottomisura oggetto di domanda e degli obblighi specifici che assumono a proprio carico partecipando alla presentazione della domanda stessa.

L'assunzione dei suddetti impegni, qualora non previsti nell'atto costitutivo dell'Associazione, saranno sottoscritti tramite apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i..

f) dichiarazione rilasciata dal richiedente e dal responsabile del fascicolo di domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante il non avvenuto inizio lavori e relativa documentazione fotografica e/o filmografia, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda (Allegato I.3);

g) contratto con il quale il richiedente designa il responsabile del “fascicolo di domanda” debitamente sottoscritto dalle parti;

h) originale o copia conforme del progetto degli interventi, debitamente autorizzato dalle Amministrazioni competenti;

Se del caso, originale o copia conforme del progetto di variante approvato dalle Amministrazioni competenti in materia;

i) originale o copia conforme dei titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e nulla-osta rilasciati dalle autorità e amministrazioni competenti, previsti dalla disciplina vigente in materia edilizia, paesaggistico-ambientale ed idrogeologica, nonché quelli necessari alla realizzazione degli interventi, fra cui:

i.1) atti o pareri relativi all’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per gli interventi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

i.2) autorizzazione ai sensi del comma 1, art. 55 del R.r. n. 7/2002 e s.m.i. per interventi realizzati in terreni saldi nel caso di impianti di arboricoltura da legno ed impianto arborei a rapido accrescimento e di imboschimenti con lavorazioni del terreno diverse da quelle indicate dal comma 4, art. 72 del R.r. n. 7/2002;

i.3) autorizzazione ai sensi del comma 4, art. 56 del R.r. n. 7/2002 e s.m.i per interventi di taglio ed estirpazione di arbusteti (così definiti dal comma 4, art 53 - R.r. n. 7/2002);

Nel caso di attività di edilizia senza titolo abilitativo, di cui all’art. 118, comma 1 e comma 2 della L.r. n. 1/2015: copia della documentazione prevista al precedente punto 3.2.11 (copia CIL e/o dichiarazione del direttore lavori, del RUP o del beneficiario attestante che il progetto non necessita di titoli abilitativi e la conformità dello stesso ai regolamenti in materia edilizia).

l) progetto degli investimenti conforme allo schema tipo, completo degli allegati previsti tra cui il computo metrico estimativo (Allegato I. 7 del presente Avviso);

m) originale analisi chimica del terreno (solo nel caso di realizzazione di imboschimenti con piante micorrizate con ciclo superiore a 20 anni);

n) per i soggetti sottoposti alle procedure di cui al D.Lgs n. 50/2016: documentazione relativa all’espletamento delle procedure previste dalla normativa generale sugli appalti pubblici, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

o) dichiarazione di non recuperabilità dell’IVA a norma della legislazione nazionale sull’IVA;

p) originali di almeno tre preventivi di spesa per ciascun bene/fornitura e servizi, relativi alle voci di spesa non previste da prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. I preventivi devono essere confrontabili ed emessi da ditte fornitrici diverse. Se ricorre il caso, relativa relazione di scelta;

q) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

r) eventuale documentazione dimostrativa lo stato reale e colturale dei terreni oggetto di imboschimento alla data di presentazione della domanda di aiuto;

3.3.2. Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente punto debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo, anche se non registrati, e sostituiti non appena regolarizzati.

3.3.3. In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

3.3.4. Tutta la documentazione presentata deve comunque risultare conforme alle disposizioni dell’organismo pagatore AGEA.

3.3.5. La documentazione tecnico – amministrativa sarà oggetto di controllo amministrativo prima di procedere ad eventuale liquidazione degli aiuti.

3.4. PROCEDIMENTI

3.4.1. Ai fini del presente Avviso il Responsabile della sottomisura è il Responsabile del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Direzione Regionale agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo.

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica o da altro soggetto delegato.

Sono di competenza del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Giunta regionale – Sezione Valorizzazione delle funzioni socio-economiche delle foreste, il cui responsabile è individuato quale unità organizzativa responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- la proposta di graduatoria delle domande di sostegno, la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili;
- la proposta dell'elenco delle domande di sostegno da avviare alla fase di istruttoria tecnica ed amministrativa;
- l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande di sostegno e dei progetti;
- la predisposizione del documento istruttorio e della proposta di approvazione dei progetti;
- l'istruttoria e la proposta di approvazione del consuntivo dei lavori realizzati;
- la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure il responsabile del procedimento dispone idonee liste di controllo (check list) in versione informatica o cartacea.

Le attività istruttorie comprendono le richieste, sottoscritte dal responsabile del procedimento, di integrazione o regolarizzazione delle domande di sostegno o pagamento risultate incomplete o irregolari, concedendo termini per la ricezione della documentazione o per la regolarizzazione coerenti con i tempi dei procedimenti di approvazione o pagamento.

3.4.2 Procedimento domande di sostegno

3.4.2.1. Entro 30 giorni, a partire dal giorno successivo al termine stabilito per la ricezione delle domande di sostegno, il Servizio competente effettua la verifica della ricevibilità e formula eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione.

Entro 30 giorni, a partire dal giorno successivo alla ricezione delle domande di sostegno integrate e regolarizzate, sulla base del punteggio dichiarato dal richiedente secondo le priorità ed i criteri indicati al precedente punto 2.8 e della documentazione presentata, il Servizio approva la graduatoria, unitamente all'elenco delle domande da avviare alla fase di istruttoria tecnica ed amministrativa, in considerazione della dotazione finanziaria della misura, ed alla declaratoria delle domande di sostegno irricevibili. L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale.

La notifica dell'utile collocazione della domanda in graduatoria avviene secondo le modalità indicate al punto 3.2.13. L'inserimento della domanda nella graduatoria non determina l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante nei confronti del richiedente gli aiuti.

Entro 90 giorni consecutivi, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente, dalla data di ricezione della notifica dell'utile collocazione della domanda di sostegno nella graduatoria, pena la decadenza della domanda di sostegno o l'esclusione del singolo intervento risultato non cantierabile, i richiedenti devono provvedere ad inviare il progetto cantierabile, dotato dei titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e quant'altro previsto per l'avvio dei lavori in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore.

Ai fini del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione del progetto cantierabile farà fede, in funzione della modalità di invio adottata, la data di invio a mezzo PEC o il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

Il termine di 90 giorni sopra stabilito non si applica per i lavori di realizzazione di recinzione/chiusura dell'area oggetto di imboschimento, in quanto l'avvenuta cantierabilità del relativo progetto e la conseguente conformità dei lavori alle normative vigenti in materia, sarà verificata in sede di istruttoria della domanda di saldo.

Nel caso in cui i lavori di recinzione/chiudenda non siano cantierabili, la relativa spesa ammissibile non costituisce impegno giuridicamente vincolante in sede di comunicazione della concessione degli aiuti.

Nel caso di domande di sostegno cantierabili al momento della presentazione, entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo la pubblicazione della graduatoria, il Servizio effettua l'istruttoria tecnico ed amministrativa delle domande di sostegno inserite nell'elenco delle istanze ammesse alla fase di istruttoria, cantierabili e corredate della documentazione progettuale ed amministrativa prevista dal presente Avviso ed invia eventuali richieste di integrazione.

Nel caso di domande di sostegno non cantierabili al momento della presentazione, entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo la trasmissione del progetto esecutivo cantierabile, il Servizio effettua l'istruttoria tecnico ed amministrativa delle domande di sostegno inserite nell'elenco delle istanze ammesse alla fase di istruttoria, cantierabili e corredate della documentazione progettuale ed amministrativa prevista dal presente Avviso ed invia eventuali richieste di integrazione.

Entro 60 giorni, dalla presentazione delle integrazioni richieste in fase di istruttoria tecnica ed amministrativa e dei progetti esecutivi completi della documentazione necessaria per la loro approvazione, il Servizio completa l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e propone l'atto di concessione degli aiuti, definendo anche l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili.

La concessione degli aiuti, è comunicata al beneficiario secondo le modalità indicate al precedente punto 3.2.13 entro 15 giorni dall'atto di approvazione e ammissione al finanziamento degli investimenti. La comunicazione riguarda: natura e quantità degli interventi ammissibili, entità degli aiuti corrispondenti, termine concesso per la realizzazione degli stessi, eventuali condizioni e/o prescrizioni, revisione tecnico-economica eventualmente apportata al progetto in sede istruttoria.

3.4.2.2. Per le domande di sostegno non collocate in posizione utile nella graduatoria per essere finanziate, in considerazione della dotazione finanziaria della misura, non verrà avviata l'istruttoria di ammissibilità, fino a quando, eventuali scorrimenti della graduatoria o aumento della dotazione finanziaria della misura, non consentirà loro di acquisire una posizione utile al loro finanziamento.

3.4.3 Procedimento domande di pagamento

3.4.3.1. Il saldo del finanziamento è versato a lavori ultimati, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, completa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, ed approvazione del consuntivo dei lavori.

3.4.3.2. Sono ammissibili a liquidazioni anche domande di pagamento per consuntivi relativi a stralci funzionali di importo, al netto dell'anticipo, non inferiore al 30 per cento del finanziamento assegnato, per i quali deve essere prodotta la medesima documentazione richiesta per la liquidazione del saldo.

3.4.3.3. Entro 30 giorni, a partire dal giorno successivo alla ricezione delle domande di pagamento, il Servizio competente effettua la verifica della ricevibilità e formula eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione.

Entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo alla ricezione delle domande di pagamento integrate e regolarizzate il Servizio effettua l'istruttoria tecnico ed amministrativa delle domande di pagamento ed invia eventuali richieste di integrazione.

Entro 60 giorni, dalla presentazione delle integrazioni richieste in fase di istruttoria tecnica ed amministrativa, il Servizio completa l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di pagamento e propone l'atto di liquidazione degli aiuti definendo anche l'elenco delle domande di pagamento non ammissibili.

La liquidazione degli aiuti, è comunicata al beneficiario secondo le modalità indicate al precedente punto 3.2.13 entro 20 giorni dall'atto di liquidazione del finanziamento degli investimenti. La comunicazione riguarda: l'ammontare del contributo liquidato, l'entità delle somme eventualmente non riconosciute e la relativa motivazione, eventuali condizioni e/o prescrizioni sugli investimenti realizzati.

Il Servizio competente effettua i controlli amministrativi sulla contabilità finale, o relativa a stralci funzionali, e gli accertamenti con sopralluogo, assume le determinazioni conseguenti alle risultanze dell'accertamento finale e provvede all'inoltro, degli elenchi di liquidazione all'organismo pagatore

per l'erogazione per il tramite dell'autorità di gestione, del saldo del contributo. Il provvedimento di liquidazione dello stato finale è inoltre notificato al beneficiario.

3.4.3.4. La mancata o tardiva risposta alla richiesta di integrazione, nei tempi indicati nella stessa, comporta l'applicazione delle disposizioni stabilite a livello regionale in materia di riduzioni ed esclusioni.

3.4.4. La durata delle fasi indicate è rispettata qualora vengano rispettati tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase istruttoria del procedimento. In ogni caso i termini devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati alle risorse umane che verranno messe a disposizione per l'attività istruttoria. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

3.4.5. L'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento è effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 48 e successivi del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed in particolare:

a) tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze;

b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

i) l'ammissibilità del beneficiario;

ii) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;

iii) il rispetto dei criteri di selezione;

iv) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, comprese le spese generali. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento (prezzario), il raffronto di diverse offerte oppure, qualora necessario, l'esame di un comitato di valutazione;

c) i controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

i) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

ii) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

d) i controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno;

e) i controlli amministrativi sulle operazioni comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

3.4.6. L'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento prevede inoltre la verifica del permanere delle condizioni di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima domanda utilmente collocata nella graduatoria e finanziabile in considerazione della dotazione finanziaria della misura.

3.4.7. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il Servizio regionale competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

3.4.8. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

3.4.9. In materia di riduzioni ed esclusioni si fa riferimento a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3.4.10. Determinazione degli aiuti

3.4.10.1. I contributi agli investimenti sono in ogni caso concessi ed erogati, nei limiti dei massimali stabiliti per le tipologie di imboschimento, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile.

3.4.10.2. La spesa ammissibile proposta dal richiedente, dovrà risultare dal computo metrico redatto facendo riferimento alle quantità desunte dagli elaborati progettuali ed ai prezzi unitari previsti dai prezzi regionali vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno e/o dal confronto tra almeno tre preventivi di spesa confrontabili, rilasciati da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

3.4.10.3. La spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli investimenti è accertata, a lavori ultimati, sulla base della documentazione tecnico – contabile prodotta dal beneficiario in sede di rendicontazione e dell'accertamento dei lavori effettivamente realizzati.

In ogni caso l'aiuto liquidabile non può essere superiore all'aiuto concesso.

3.4.10.4. In sede di istruttoria della domanda di saldo sarà riverificata la superficie effettivamente imboschita, al fine della determinazione del massimale di spesa liquidabile.

Si rinvia a quanto stabilito al punto 4.5 limiti minimi e massimi – Specifiche per quanto riguarda i limiti di estensione ammessa agli aiuti e la verifica dei massimali previsti per i costi di impianto.

3.4.10.5. Nel caso imboschimenti con piante micorrizzate potrà essere riconosciuto la spesa relativa all'analisi del terreno, nel limite massimo del 12% fissato per le spese generali.

E' riconosciuta ammissibile unicamente per gli imboschimenti con piante micorrizzate la spesa relativa alla realizzazione di recinzione/chiudenda dell'area oggetto di imboschimento.

3.4.10.6. I lavori di realizzazione della recinzione/chiudenda, degli investimenti in irrigazione e delle opere di drenaggio del terreno, sono considerati interventi accessori rispetto ai lavori di imboschimento, conseguentemente le relative spese sono ammissibili agli aiuti nella percentuale massima del 50% della spesa ammissibile dell'investimento (escluse le spese generali), fermo restando l'applicazione dei massimali di spesa previsti.

3.4.10.7. La spesa richiesta per la realizzazione degli investimenti in irrigazione deve essere determinata con l'applicazione dei prezzi regionali vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno o dal confronto di almeno tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici, secondo le disposizioni riportate al precedente punto 3.11.14.

3.4.10.8. Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 la misura relativa alla forestazione e all'imboschimento, per quanto riguarda il premio annuale, costituisce una "misura connessa alla superficie".

Con successivi bandi sarà attivata la possibilità di presentare le domande annuali di pagamento dei premi relativi alla manutenzione dell'imboschimento ed ai mancati redditi nel caso di terreni agricoli.

Relativamente ai premi di manutenzione, questi sono liquidati nella misura determinata in sede preventiva, purché le operazioni indicate nel piano di manutenzione siano eseguite e l'impianto si presenti in buone condizioni tali da conservare il raggiungimento dell'obiettivo (colturale) previsto nel progetto.

3.4.10.9. I premi compensativi delle perdite di reddito sono stabiliti ed erogati in funzione della destinazione colturale dei terreni prima dell'imboschimento.

Al tal fine, si fa riferimento all' "uso del suolo" indicato nell'ultimo aggiornamento precedente la data di presentazione della domanda di sostegno, della "scheda di validazione" del fascicolo aziendale SIAN.

Nel caso di incongruenza tra l'uso assegnato nel SIGC e quello dichiarato dal richiedente, fermo restando la possibilità di produrre documentazione dimostrativa del reale stato dei terreni, il richiedente sarà tenuto a regolarizzare le discrepanze nel fascicolo SIAN, entro i termini stabiliti dal Servizio competente.

Non è consentita, al fine di dimostrare l'effettiva destinazione delle superfici, la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Nel caso di piantagioni policicliche, i premi compensativi del reddito terranno conto dei prodotti che gli impianti arborei possono fornire al beneficiario nel corso del periodo di erogazione dei premi.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali entrate derivanti dall'impianto, al fine di consentire lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di pagamento relative alle conferme annuali di impegno.

L'esistenza e la quantificazione di tali eventuali entrate saranno oggetto di accertamento in relazione alle specie utilizzate ed al tipo di trattamento cui l'impianto stesso dovrà essere sottoposto in base al piano di coltura.

3.5. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

3.5.1. Dichiarazioni ed Impegni di carattere generale

Il beneficiario ai fini dell'ottenimento dei contributi, assume quali propri, le dichiarazioni e gli impegni indicati nella domanda di sostegno, nei quadri facenti parte della stessa e nella relativa documentazione presentata e diviene responsabile di ogni dichiarazione in essa rilasciata.

Il richiedente diviene responsabile delle dichiarazioni e degli impegni di carattere generale di seguito riportati:

- che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014-2020 sottoposto all'approvazione della Commissione europea per accedere alle misure prescelte;
- di essere a conoscenza che le misure cui ha aderito potranno subire, da parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, introdotte con successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza che la Regione può, a suo insindacabile giudizio e senza che il richiedente possa vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso pubblico;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma, nel presente Avviso e nella domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 (riduzioni ed esclusioni - sospensione) del Reg. delegato (UE) n. 640/2014;
- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, non ha percepito, non ha chiesto e non intende chiedere per il futuro altri sussidi e contributi ad altri enti pubblici;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che i pagamenti, in relazione alle sottomisure avverranno con i fondi FEASR, per il tramite dell'organismo pagatore riconosciuto, e che potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di non essere un'impresa in difficoltà o di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente o di averlo estinto, al fine di soddisfare la condizione di ammissibilità di cui al presente Avviso, in virtù del regime degli aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014.

Ed inoltre si impegna:

- a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali;
- a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo rurale regionale approvato dalla Commissione europea;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ad esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.

3.5.2. Impegni Specifici

Il beneficiario degli aiuti di cui alla presente sottomisura, oltre alle pertinenti dichiarazioni ed impegni di carattere generale previste dalla normativa vigente, s'impegna:

- all' esecuzione delle operazioni previste dal piano di manutenzione;
- alla gestione dell'impianto conforme al piano colturale per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio – lungo e per gli impianti arborei a rapido accrescimento.

Il richiedente è tenuto a rispettare, quale soggetto beneficiario dei premi annuali, i criteri di gestione obbligatoria (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato II del Reg. (UE) 1306/2013.

Il beneficiario dovrà rispettare l'elenco degli impegni applicabili a livello regionale relativi alla condizionalità, stabiliti in attuazione alla normativa europea e nazionale.

Si applica altresì le disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale.

3.5.3. Le dichiarazioni e gli impegni generali e specifici sono assunti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., mediante la sottoscrizione della domanda e dei relativi allegati.

3.6. VARIANTI

3.6.1. Le varianti devono essere autorizzate dal Servizio competente che si riserva di approvarle o meno, a seguito dell'istruttoria dell'istanza presentata.

3.6.2. La variante può comportare una modifica della posizione acquisita in graduatoria, tuttavia l'ammissibilità della stessa resta subordinata, tra l'altro, alla verifica:

- del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- del raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, in base ai criteri di selezione;
- del raggiungimento di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima domanda utilmente collocata nell'elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria tecnica e amministrativa o comunque a quello dell'ultima domanda finanziata.

3.6.3. La variante non può in ogni caso determinare l'aumento del contributo assegnato.

3.6.4. Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti, in particolare:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati;
- d) modifica della tipologia degli interventi approvati.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa come definita dalle disposizioni attuative nazionali o regionali, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

3.6.5. In attesa di eventuali disposizioni regionali che disciplinino la definizione di variante sostanziale, si stabilisce quanto segue:

- la variazione di spesa non viene considerata variante, qualora, per nessuno degli interventi sia previsto una variazione in aumento della spesa (comprese le spese generali) superiore al 10% della spesa totale precedentemente concessa;
- le variazioni di spesa in diminuzione, fermo restando quanto indicato al punto 3.6.2, non sono considerate varianti purché l'investimento mantenga la sua funzionalità.

3.6.6. Le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste. In particolare le richieste devono essere presentate almeno 60 giorni precedenti la data stabilita per la presentazione della domanda di pagamento.

3.6.7. Nel caso di varianti presentate in difformità al termine stabilito al punto 3.6.6 il Servizio competente provvederà comunque alla loro valutazione, tuttavia non potrà assicurare che l'istanza sia istruita in tempi utili da consentire il proseguimento dei lavori in corso d'opera e la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro la data stabilita.

Il beneficiario resta responsabile di eventuali modifiche al progetto iniziale, non preventivamente richieste, che possono determinare la non ammissibilità dell'investimento e la modifica del punteggio che ha consentito il finanziamento della domanda.

3.6.8. La richiesta di variante dovrà essere completa dei documenti tecnico - amministrativi necessari al fine di valutare i criteri e le condizioni indicate al precedente punto 2.8, l'ammissibilità degli investimenti oggetto della modifica e la quantificazione della spesa e del contributo ammissibili a seguito dell'istanza.

In particolare, la richiesta di variante deve essere corredata, in base alla natura delle modifiche, della seguente documentazione:

1. scheda sintetica di variante comprensiva di:
 - a) quadro tecnico-economico di confronto degli investimenti proposti in variante con quelli iniziali, inserendo per ciascun investimento gli importi di spesa e di contributo e l'eventuale importo delle spese generali;
 - b) tabella relativa al punteggio che, in base ai criteri di selezione, deriva dalla richiesta di variante, al fine di verificare la permanenza delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità della domanda;
 - c) motivazione dell'istanza ed indicazione del livello di perseguimento degli obiettivi prefissati.
2. progetto degli investimenti previsti in variante redatto secondo lo schema tipo di progetto (Allegato I.7), completo degli allegati ivi previsti, tra cui il computo metrico estimativo;
3. copia del progetto di variante completo dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa di settore, autorizzato dalle competenti Amministrazioni (qualora ricorra il caso). L'originale o la copia conforme del progetto di variante dovrà essere presa in visione in sede di istruttoria dell'istanza.
4. preventivi di spesa confrontabili rilasciati da fornitori diversi e riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura (se previsti).

In sede di valutazione dell'istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata, qualora ritenuta necessaria per l'espletamento dell'istruttoria.

Il modello per la presentazione della richiesta di variante sarà reso disponibile dal Servizio competente nel sito istituzionale della Regione alla sezione dedicata al PSR.

3.6.9. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3.6.8 l'istanza di variante deve essere presentata in conformità alle disposizioni ed alle eventuali procedure informatizzate definite da AGEA – Organismo Pagatore.

3.6.10. La comunicazione dell'esito della richiesta di variante è data al beneficiario mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario è obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e riguarda: la natura e quantità degli interventi ammissibili, entità degli aiuti corrispondenti, eventuali condizioni e/o prescrizioni, le motivazioni della revisione tecnico-economica eventualmente apportata alla richiesta.

3.6.11. Il non accoglimento della richiesta di variante, l'accoglimento parziale o totale della stessa, lascia impregiudicati i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti in precedenza.

3.6.12. Qualora, in sede di accertamento della regolare esecuzione degli interventi, si riscontrino – rispetto alle previsioni della domanda ammessa agli aiuti – varianti non preventivamente autorizzate, le discordanze tra le opere realizzate e quelle preventivate approvate potranno essere ammesse solo se l'incaricato dell'accertamento esprima parere favorevole all'approvazione.

3.7. CAMBIO BENEFICIARIO

3.7.1. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, intervenga un cambio di titolarità dell'azienda o delle particelle oggetto di intervento, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda di sostegno e della concessione degli aiuti a condizione che soddisfi quanto segue:

- il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dall'Avviso ed il mantenimento della posizione utile della domanda di sostegno nell'ambito delle domande risultate finanziate;
- l'assunzione degli impegni mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni e degli impegni previsti dall'avviso.

3.7.2. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga, dopo l'erogazione del saldo ed entro il periodo vincolativo, il subentrante diventa responsabile degli impegni previsti dall'avviso e di quelli derivanti dalla concessione dell'aiuto e li assume quali propri.

Il Servizio competente, dopo aver verificato i requisiti per il subentro, prende atto degli impegni del nuovo soggetto notificando a quest'ultimo che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo

vincolativo possono determinare l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso.

Qualora il subentrante non intenda assumere gli impegni del cedente (beneficiario iniziale), il Servizio competente avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

3.7.3. L'istruttoria dell'istanza viene svolta dal Servizio competente che accerta la sussistenza dei requisiti, l'assunzione degli impegni e stabilisce l'accoglimento o meno dell'istanza, nel rispetto di eventuali disposizioni emanate a riguardo dall'Organismo Pagatore AGEA e dalle norme attuative regionali.

3.7.4. La richiesta di cambio beneficiario, presentata nei termini eventualmente stabiliti dalle norme AGEA o da ulteriori disposizioni regionali, sottoscritta dal soggetto che intende subentrare, deve essere corredata della seguente documentazione:

1. assenso sottoscritto del beneficiario iniziale al subentro del nuovo soggetto (qualora possibile);
2. documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per accedere agli aiuti e/o per subentrare nella specifica domanda di sostegno finanziata;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto subentrante, attestante:
 - la motivazione della richiesta di cambio beneficiario (per esempio: decesso del beneficiario, impossibilità di proseguire impegno per incapacità professionale, cessione totale o parziale dell'azienda);
 - l'avvenuta costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, specificando il soggetto presso il quale è detenuto il fascicolo stesso;
 - l'avvenuta costituzione del fascicolo di domanda, specificando il soggetto designato come responsabile del fascicolo di domanda;
 - la conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, dell'Avviso pubblico relativo alla sottomisura di cui trattasi, dei regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali anche in materia di controlli e sanzioni;
 - l'assunzione degli impegni previsti dall'Avviso nonché di quelli derivanti dalla concessione degli aiuti nel rispetto delle eventuali prescrizioni tecnico amministrative stabilite in sede di notifica della concessione degli aiuti o della liquidazione del saldo;
 - la conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti dalle disposizioni e l'impegno alla restituzione del contributo nel caso di riduzione/revoca dello stesso, così come previsto dalle disposizioni in materia.

In sede di istruttoria dell'istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Il modello per la presentazione della richiesta di cambio beneficiario, sarà reso disponibile dal Servizio competente nel sito istituzionale della Regione alla sezione dedicata al PSR.

3.7.5. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3.7.4 l'istanza di cambio beneficiario deve essere presentata in conformità alle disposizioni ed alle eventuali procedure informatizzate definite da AGEA – Organismo Pagatore.

In particolare si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'OP- AGEA in presenza di somme erogate a titolo di anticipo.

3.7.6. La comunicazione dell'esito della richiesta di cambio beneficiario ed eventuali condizioni e/o prescrizioni è data al beneficiario iniziale, quando possibile, ed al soggetto che ha presentato istanza di subentro mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario è obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.7.7. L'accoglimento o meno della richiesta di cambio beneficiario lascia impregiudicati i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti in precedenza.

3.8. PROROGA

3.8.1. La modifica dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori può essere disposta dal Servizio Foreste,

montagna, sistemi naturalistici, faunistica, qualora lo ritenga necessario e possibile compatibilmente con le scadenze finanziarie del Programma.

3.8.2. La proroga dei termini di scadenza può essere autorizzata dal Responsabile di Misura competente previa presentazione della richiesta scritta, indicante la motivazione dell'istanza e la data proposta per la presentazione della domanda di saldo.

La richiesta di proroga deve essere presentata entro la data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena il diniego della stessa.

Le proroghe accordabili non possono superare cumulativamente un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza fissata nella comunicazione di concessione degli aiuti.

3.8.3. Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'eventuale concessione della proroga resta subordinata, se necessario, alla presentazione nei termini stabiliti dal Servizio competente, dell'appendice di proroga dei termini della garanzia fidejussoria secondo le modalità e per il periodo di copertura previsti dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

3.8.4. In ogni caso le proroghe, seppur nel rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di parte, sono concesse solo se compatibili con le scadenze finanziarie annuali dei fondi FEASR e con le procedure di erogazione degli aiuti stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

3.9. ANTICIPO

3.9.1. Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento il Programma, prevede la possibilità di versare anticipi ai beneficiari per la realizzazione di investimenti materiali come previsto dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

3.9.2. Come previsto dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, tale versamento è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria (o equivalente) corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Un documento probatorio fornito, quale garanzia, da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia sopra indicata a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo dichiarato nel documento se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

3.9.3. Secondo quanto previsto dall'art. 45, par. 4 dello stesso Regolamento i beneficiari possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento.

3.9.4. La presentazione della domanda di anticipo deve essere presentata secondo le disposizioni previste ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.

3.9.5. Per il pagamento dell'anticipo deve essere presentata domanda di pagamento, compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, corredata da:

- a) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante l'inizio dei lavori, prodotta in base alla natura degli investimenti conformemente alle vigenti normative;
- b) garanzia bancaria o garanzia equivalente corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo accesa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA;
- c) dichiarazione prevista in applicazione del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in tema di documentazione antimafia. Il Servizio competente metterà a disposizione specifico modello.

La garanzia deve essere prodotta sull'applicativo Procedura Garanzie Informatizzate (PGI) del sistema SIAN la cui durata di validità e modalità di rinnovo devono essere conformi a quelle stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

3.9.6. Per l'erogazione dell'anticipo e per lo svincolo della garanzia, si applicano le procedure e le disposizioni attuative stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

3.10. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO: MODALITA' - TERMINI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

3.10.1. La domanda di pagamento deve essere presentata secondo le disposizioni previste ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.

3.10.2. Il termine concesso entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo è stabilito al 30 giugno 2018.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo di cui al presente Avviso farà fede, in funzione della modalità di trasmissione adottata, la data di invio a mezzo PEC o il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

3.10.3. La presentazione della domanda di pagamento del saldo decorsi i 12 mesi dal termine fissato per la sua presentazione comporta la decadenza della domanda di sostegno e il conseguente recupero delle anticipazioni indebitamente percepite.

In ogni caso, il ritardato inoltro della domanda di pagamento del saldo rispetto ai termini fissati nella comunicazione di ammissione degli aiuti o di concessione della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni che saranno emanate con successivo atto regionale.

3.10.4. La domanda di pagamento deve essere corredata della seguente documentazione consuntiva:

1) check list attestante l'avvenuto accertamento mediante sopralluogo degli investimenti effettivamente realizzati e la verifica della conformità e regolarità della documentazione tecnico-contabile consuntiva, rilasciata dal responsabile del fascicolo di domanda, secondo il modello predisposto dal Servizio competente contenente le seguenti specifiche:

a) l'avvenuto accertamento degli investimenti realizzati mediante sopralluogo, sulle risultanze del quale, certifica:

- la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità al progetto approvato o, eventualmente, alla variante approvata, nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
- le eventuali variazioni non preventivamente autorizzate – rispetto alle previsioni del progetto allegato alla domanda ammessa agli aiuti o alla variante – e la loro ammissibilità tenuto conto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico e nelle ulteriori disposizioni attuative regionali;
- la funzionalità degli investimenti realizzati e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale;

b) l'avvenuta verifica della documentazione tecnico-contabile consuntiva in base alla quale garantisce:

- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e degli acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi o alla variante approvata e, che i costi siano quantificati sulla scorta dei prezzi regionali o dei preventivi di spesa;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori rispetto agli investimenti realizzati ed alla funzionalità delle opere;
- la messa a dimora di piante forestali in regola con quanto stabilito dalla L. r. 19 novembre 2001 n. 28 e s.m.i. in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione;
- l'acquisizione della certificazione di micorizzazione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi della L. r. 9 aprile 2015 n. 12 e s.m.i., nel caso di imboschimenti con piante forestali micorrizzate con ciclo superiore a 20 anni.

2) contabilità finale dei lavori composta da:

- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente, per ciascuna voce del computo metrico consuntivo, oltre alla spesa ivi attestata, l'ammontare della spesa sostenuta, facendo riferimento agli estremi della fattura quietanzata e l'ammontare dei lavori in economia (secondo il modello che sarà reso disponibile dal Servizio competente);

- originali o copia conforme delle fatture o di documenti contabili di equivalente valore probatorio, debitamente quietanzati. Sulle fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e della fornitura di servizi.

Sull'originale dei documenti giustificativi di spesa deve essere apposto l'annullo, tramite apposito timbro, facendo riferimento alla sottomisura del PSR per l'Umbria 2014-2020 e l'importo imputato. Qualora sia presentata la copia conforme, l'incaricato dell'istruttoria nel corso dei controlli amministrativi prenderà visione degli originali.

- stima delle spese generali calcolate sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 (esclusi i soggetti sottoposti al D.Lgs n. 50/2016);

- copia dei titoli di pagamento, conformemente a quanto stabilito al punto 3.11.6;

- nel caso di pagamenti effettuati con assegni e nel caso di pagamento delle buste paga del personale aziendale: idonea documentazione rilasciata dall'istituto di credito coinvolto atta a garantire la tracciabilità delle operazioni;

- estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- per i soggetti pubblici: mandati di pagamento debitamente quietanzati;

- contabilità consuntiva relativa ai contributi in natura forniti dal beneficiario, indicando i mezzi tecnici utilizzati, il tempo impiegato ed i soggetti che hanno svolto le prestazioni. Le suddette informazioni devono essere indicate per singole voci di computo metrico. A tal fine, sarà reso disponibile dal Servizio competente specifico modello.

- contabilità consuntiva della spesa sostenuta relativa al personale alle dipendenze della ditta beneficiaria al lordo di tutti gli oneri connessi al salario (salario, imposte, contributi sociali):

a) giustificativi di spesa: prospetti - *time sheet* – nei quali sono riportati il rilevamento di giornate/orari di lavoro del singolo dipendente, descrizione del lavoro svolto, calcolo del costo giornaliero/orario distinguendo il salario e gli altri oneri, dimostrazione che il costo giornaliero/orario applicato derivi dagli elementi presenti nella busta paga del dipendente e da altra documentazione dimostrativa dell'ammontare degli oneri a carico del datore di lavoro

- buste paga mensili;

b) documenti di pagamento: copia dei titoli di pagamento delle buste paga, versamenti imposte, versamenti contributi sociali periodici;

I prospetti di cui alla lettera a) devono inoltre contenere il collegamento tra le voci di spesa del personale dipendente, gli estremi delle buste paga, dei versamenti imposte, dei contributi sociali periodici ed i rispettivi pagamenti.

- computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta (in formato cartaceo e foglio di calcolo elettronico);

- computo metrico dei volumi di sterro e riporto, in formato cartaceo e foglio di calcolo elettronico (se imputati nel computo metrico consuntivo);

- idonea documentazione fotografica e/o filmografia, debitamente datata, dimostrativa dello stato dei luoghi prima e durante la realizzazione dei lavori riguardanti gli interventi non più ispezionabili in sede di accertamento sopralluogo. Le foto devono essere prese da punti comunque riconoscibili prima e dopo l'intervento.

3) elaborati consuntivi dei lavori realizzati:

- file in formato shape, georeferenziato in coordinate Gauss Boaga fuso est, relativo alla perimetrazione dell'imboschimento/impianto realizzato. Il file deve contenere anche l'individuazione di eventuali interventi lineari connessi all'imboschimento;

- stampa dello shape file su base catastale, con indicazione dei fogli e delle particelle interessate, riportante la perimetrazione dell'imboschimento/impianto e la localizzazione degli interventi realizzati;
- schema esemplificativo del sesto di impianto con legenda a margine che specifichi specie principali/consociate, specie arborea/arbustive e distanza tra le piante messe a dimora;
- originale o copia conforme del progetto (e del progetto di variante) autorizzato dalle competenti Amministrazioni, qualora non presentato in sede di istruttoria della domanda di sostegno o dell'istanza di variante.

4) altra documentazione specifica:

- certificazione forestale delle piante, al fine di dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalla L. r. 19 novembre 2001 n. 28;
- certificazione di micorizzazione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi della L. r. regionale 9 aprile 2015 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di imboschimenti con piante forestali micorrizzate con ciclo superiore a 20 anni;
- dichiarazione prevista in applicazione del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in tema di documentazione antimafia. Il Servizio competente metterà a disposizione specifico modello.
- nel caso in cui dall'ultima "scheda di validazione" del fascicolo aziendale precedente la data di presentazione della domanda di saldo, si evinca che la durata del possesso dei terreni, sui quali mantenere gli impegni assunti, non consenta il rispetto del vincolo quinquennale a far data dal pagamento finale al beneficiario: documentazione comprovante il rinnovo del possesso dei terreni per l'intero periodo vincolativo.

Il beneficiario è comunque tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale entro i termini stabiliti dal Servizio competente per la conclusione dell'istruttoria.

5) per gli Enti pubblici:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dalla Direzione dei Lavori;
- atto di approvazione dello stato e della contabilità finale;
- check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e fornitore (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) relative alle procedure adottate dall'Ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA.

Potrà essere richiesta specifica documentazione attestante l'avvenuto rispetto delle procedure stabilite dalla normativa generale sugli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di espletare i controlli amministrativi previsti in ottemperanza alle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore.

3.10.5. Al fine di accertare la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, in sede di istruttoria della domanda di pagamento potrà essere richiesta ulteriore documentazione oltre a quella indicata nel precedente punto 3.10.4, in rapporto alla tipologia di intervento realizzato ed alla tipologia di spesa richiesta a contributo.

3.10.6. Tutte le comunicazioni tra il richiedente ed il Servizio competente saranno inviate mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario è obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.11. AMMISSIBILITA' E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

3.11.1. Sono ammissibili a contributo i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione.

Le spese ammissibili sono quelle riferibili agli interventi ammessi e realizzati sulla scorta dei progetti approvati o di loro varianti.

3.11.2. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

3.11.3. Le spese sostenute pertanto, devono essere documentate tramite fatture o documenti probatori equivalenti intestati al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagati attraverso il conto corrente dedicato. Il pagamento effettuato deve trovare riscontro nei giustificativi di pagamento regolarmente quietanzati e nelle transazioni del conto corrente.

3.11.4. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

3.11.5. Il beneficiario, ai sensi dell'art. 66 lettera c) paragrafo i) del Reg. (UE) 1305/2013, è tenuto ad adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento.

Al fine di garantire quanto sopra stabilito, il beneficiario deve utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti relativi all'investimento oggetto degli aiuti.

Il conto corrente si intende “dedicato” qualora attraverso esso siano state effettuate tutte le transazioni relative all'operazione oggetto di aiuto, senza necessariamente essere utilizzato per le sole transazioni inerenti il PSR e senza necessariamente coincidere con quello indicato nella domanda di pagamento.

Per gli Enti pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, ai fini del presente Avviso, sussiste l'obbligo di individuare come codice contabile univoco per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto di aiuto il Codice Unico di Progetto.

Nel caso in cui il conto corrente dedicato o il capitolo di bilancio dedicato sia unico per più misure del PSR, nei giustificativi di spesa deve essere indicata la misura e la sottomisura a cui si riferisce.

Il non utilizzo di un sistema contabile distinto rappresenta un'inosservanza degli obblighi che comporta l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

3.11.6. Il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

a) Bonifico o Ricevuta bancaria (Riba).

Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o la Riba, con riferimento al documento di spesa rendicontato e copia dell'estratto conto.

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre:

- la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione.

b) Assegno.

Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso.

Nel caso di assegni circolari e/o bancari, allegare possibilmente copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat.

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale.

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

g) Per i pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, in sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di pagamento cumulativo (relativo a più fatture) il beneficiario dovrà dimostrare l'effettivo pagamento della ritenuta d'acconto relativa alla fattura portata a rendiconto, facendo riferimento alle fatture quietanzate tramite il medesimo modello F24.

Nel caso di pagamento di contributi previdenziali, ritenuti fiscali e oneri sociali relativi al personale alle dipendenze della ditta beneficiaria, effettuati mediante modello F24, si rinvia a quanto stabilito al punto 3.10.4.

3.11.7. Il pagamento in contanti non è consentito.

3.11.8. Le fatture o i documenti contabili equivalenti che includano spese diverse da quelle per le quali si richiede il sostegno, qualora imputati per la quota parte di spesa inerente la realizzazione degli investimenti oggetto degli aiuti, sono considerati ammissibili qualora direttamente identificabili nel giustificativo di spesa.

3.11.9. Fermo restando quant'altro stabilito nel presente Avviso, sono riconosciute ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Qualora alla data di presentazione della domanda di saldo, la fattura o i documenti contabili equivalenti non risultassero integralmente pagati, potrà essere riconosciuta ammissibile la sola parte quietanzata entro la presentazione del domanda di saldo, qualora il beneficiario dimostri di aver completato il pagamento entro i termini stabiliti per la conclusione dell'istruttoria, pena l'inammissibilità dell'intero ammontare del giustificativo di spesa.

3.11.10. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della Tesoreria. Pertanto, farà fede la data di quietanza apposta dalla Tesoreria sul mandato di pagamento o la data della quietanza attestata dalla Tesoreria.

3.11.11. In fase di controllo, sulle fatture e sui documenti contabili equivalenti presentati a rendicontazione, è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma e al regime di aiuto (sottomisura).

3.11.12. Al fine di garantire che la spesa sia integralmente ed effettivamente sostenuta dal beneficiario, si stabilisce che non è ammissibile agli aiuti il pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario a seguito della stipula di un contratto di finanziamento in virtù del quale l'importo è trasmesso al fornitore del bene oggetto di contributo dall'istituto che eroga il prestito.

3.11.13. Al fine di garantire che nell'ambito delle spese riconosciute a contributo non siano riconosciute quelle riconducibili al capitale circolante (spesa non ammissibile), nel caso di lavori eseguiti dal beneficiario e/o dai suoi familiari ovvero dal personale alle dipendenze della ditta beneficiaria, non sono eleggibili agli aiuti gli acquisti e le forniture di materiali e servizi acquisiti per le normali attività e presenti nell'azienda in condizioni di ordinarietà le cui transazioni non siano state eseguite con il conto corrente dedicato.

3.11.14. Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non compresi nelle voci dei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, per determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa confrontabili, rilasciati da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi nella scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che sia fornita una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico – economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

3.11.15. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Nel caso di acquisizione di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è necessario presentare una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o dalla fornitura da acquistare.

3.11.16. Nell'ambito delle spese ritenute ammissibili dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale, sono riconosciute eleggibili a contributo, le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione delle spese generali di cui all'art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

3.11.17. Le spese generali ai sensi dell'art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si riferiscono alle spese come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, collegate agli investimenti di cui alle lettere a e b) dello stesso articolo. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b).

In particolare, sono ammissibili, nel limite massimo del 12% dell'importo complessivo dell'investimento, le spese generali relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale dei lavori.

Tali spese sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, oltreché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

Le spese generali sono quindi ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, l'individuazione della spesa ammissibile relativa alle spese generali deve avvenire:

- a) per i soggetti sottoposti alle procedure previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in base alle procedure di affidamento dei servizi previsti dalla predetta normativa;
- b) per i soggetti non sottoposti alle procedure previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140. Il compenso per la prestazione dei professionisti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
 - i) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
 - ii) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;

- iii) la complessità della prestazione;
- iv) la specificità della prestazione.

L'importo relativo alle spese generali calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 sarà riconosciuto ammissibile nel limite del 12% dell'importo ammissibile dell'investimento.

3.11.18. Per quanto concerne, l'ammissibilità dei contributi in natura sottoforma di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, l'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce:

“I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

In particolare, la spesa inerente le prestazioni volontarie non retribuite, risulta ammissibile alle condizioni stabilite al paragrafo 8.1 (descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura) del capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra operazione che il beneficiario non è in grado di realizzare.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda, il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato, nel caso in cui il prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità dei contributi in natura riferibili all'utilizzo di attrezzature o materiali e alle prestazioni volontarie non retribuite, si fa riferimento al documento relativo alle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e sue s.m.i..

Le suddette linee guida nazionali restano applicabili per la definizione dell'ammissibilità delle spese, per quanto compatibili con le disposizioni del presente Avviso e con il regime di aiuto della sottomisura approvato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il limite massimo per i contributi in natura è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEAR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura:

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

3.11.19. Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e organismi di diritto privato, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei contratti di concessione in vigore.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nelle fasi di scelta del soggetto incaricato alla progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

3.11.20. Gli investimenti previsti sono ammessi nel rispetto degli articoli 45 e 46 (irrigazione) del Reg. UE 1305/2013, quando pertinenti. In particolare, qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la loro ammissibilità a beneficiare del sostegno, è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per la tipologia di investimento interessato.

Gli investimenti nell'irrigazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del regolamento UE n. 1305/2013 e sono ammissibili solo se sottesi agli invasi artificiali di "Montedoglio" sul fiume Tevere e di "Valfabbrica" sul fiume Chiascio alla condizione che:

- il richiedente ha già installato o prevede l'installazione di contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto di sostegno, al fine di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione.

Gli investimenti per l'irrigazione potranno essere realizzati esclusivamente in aree con corpi idrici appartenenti alla classe "buono" per i motivi inerenti la quantità d'acqua, da individuarsi nel Piano di Gestione del bacino idrografico.

Tenuto conto che allo stato, i Piani di Gestione dei bacini idrografici umbri, non hanno ancora definito la classificazione di corpi idrici inerente lo stato qualitativo, è possibile ammettere in tutto il territorio regionale i seguenti investimenti:

- acquisto e posa in opera di sistemi di accumulo delle acque meteoriche (serbatoi e vasche);
- linee di adduzione e distribuzione ai terreni a partire da bacini preesistenti, compresi i sistemi di accumulo (serbatoi e vasche).

Gli investimenti in irrigazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

- gli interventi non devono incidere su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
- l'impianto di irrigazione è a bassa pressione (impianto ad alta efficienza o localizzato).

Gli investimenti sono ammissibili solo se funzionali all'imboschimento oggetto di contributo.

Sono esclusi gli interventi di miglioramento degli impianti esistenti.

3.11.21. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecoverabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

3.11.22. Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti voci:

- i semplici investimenti di sostituzione;
- acquisto di materiale usato o di occasione;
- oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari, se non diversamente indicato nella scheda misura.
- materiale usato;

Non sono inoltre ammissibili al sostegno gli investimenti le spese relative all'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

Non sono ammissibili al cofinanziamento il capitale circolante, l'acquisto terreni e l'acquisto di beni immobili.

3.12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3.12.1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2, per un periodo di cinque anni a far data dal pagamento finale al beneficiario.

3.12.2. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

3.12.3. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

3.12.4. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

3.12.4.1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali».

3.12.4.2. Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione nonché, qualora vi figurino anche un emblema nazionale o regionale, l'emblema dell'Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.

I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.

I siti web relativi al FEASR devono:

- a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

3.12.5. Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e ai loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal Manuale operativo in merito agli obblighi di informazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile all'indirizzo internet:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>.

3.13. REVOCA DEL BENEFICIO

3.13.1. Il beneficio è revocato nei seguenti casi:

- a) per espressa rinuncia del titolare dei terreni o del beneficiario;
- b) per mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo secondo quanto stabilito al punto 3.10.3 del presente Avviso;
- c) per le violazioni delle dichiarazioni e degli impegni, in applicazione alla normativa vigente e alle disposizioni attuative che saranno emanate con successivi atti regionali.

Nei casi previsti ai precedenti punti a), b) e c) le somme già riscosse dal beneficiario devono essere restituite dallo stesso all'organismo pagatore.

3.13.2. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto, né parziale né integrale, in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per come richiamate dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e ulteriormente specificate dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

In particolare, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali", possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio del Servizio competente, devono essere comunicati a quest'ultimo per iscritto

entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

3.14. RIDUZIONI E SANZIONI

3.14.1. Per quanto riguarda la definizione e l'applicazione di riduzioni e di sanzioni amministrative si fa riferimento alla normativa comunitaria, in particolare al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

3.14.2. Si applicano inoltre, le disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni emanate dalla Regione in attuazione delle disposizioni stabilite con il presente Avviso ed in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale.

3.15. MONITORAGGIO E CONTROLLO.

Ai fini del monitoraggio fisico e finanziario il Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica acquisisce i dati e le informazioni necessarie.

Il beneficiario è tenuto a inviare tutti i dati e le informazioni indispensabili all'attività di monitoraggio.

3.16. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente sottomisura è pari ad euro 6.000.000,00, secondo le risorse previste nel periodo di validità del programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020.

In base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 19.12.2016 per l'attivazione del presente Avviso la dotazione di spesa pubblica è pari ad euro 4.000.000,00 con aliquota del FEASR pari al 43,12%.

4. INDICAZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La progettazione e la realizzazione degli investimenti proposti con la domanda di sostegno devono essere attuate secondo le disposizioni tecniche di seguito riportate per ciascuna tipologia di imboscamento, fermo restando quanto già stabilito in precedenza.

Gli interventi devono essere eseguiti in conformità agli articoli 71 e 72 del R.R. n. 7/2002 e s.m.i.

4.1. IMBOSCHIMENTI PERMANENTI MULTIFUNZIONALI A PREVALENTE FUNZIONE PROTETTIVA CON CICLO SUPERIORE A 20 ANNI

4.1.1. Sono considerati imboscamenti permanenti multifunzionali gli impianti arborei finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale permanente sottoposto ai vincoli idrogeologici e paesaggistico-ambientali dei boschi.

4.1.2. Per multifunzionalità si intende la capacità del bosco di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, alla conservazione della biodiversità, alla difesa idrogeologica del territorio, alla produzione legnosa e di altri prodotti tipici.

4.1.3. Al fine di garantire la multifunzionalità, gli imboscamenti devono essere polispecifici, ossia realizzati con almeno 3 diverse specie arboree, ciascuna delle quali deve rappresentare almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Nel caso di utilizzo di un numero di specie arboree maggiore a tre, la polispecificità è garantita se tre specie rappresentano ciascuna almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Le latifoglie arboree devono rappresentare almeno il 10% della quantità totale delle piante arboree messe a dimora.

La condizione di polispecificità deve essere verificata per ciascun lotto di intervento.

4.1.4. Il numero medio di piante arboree messe a dimora, correlato alle esigenze ecologiche della specie ed alle caratteristiche della stazione, non potrà comunque essere inferiore a 800 per ettaro.

Sui terreni con pendenza superiore al 40% la scelta delle specie dovrà essere effettuata tenendo presente il preminente carattere protettivo dei soprassuoli e le lavorazioni del terreno dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto al comma 4, art. 72 del R.r. n. 7/2002 e s.m.i.

4.1.5. Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

4.1.6. Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiantate solo le specie arboree riportate nell'allegato W del R.r. n. 7/2002 e s.m.i., con esclusione della *Robinia pseudoacacia* L...

E' vietato in ogni caso l'impiego di specie arbustive diverse da quelle indicate nell' Allegato 2 del presente avviso pubblico.

4.2. IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO POLISPECIFICI, CON CICLO SUPERIORE A 20 ANNI (A CICLO MEDIO – LUNGO)

4.2.1. Gli impianti di arboricoltura da legno sono coltivazioni di alberi finalizzate a coniugare benefici ambientali alla produzione di legname con caratteristiche predefinite.

4.2.2. Gli impianti devono essere polispecifici. Sono considerati impianti polispecifici quelli effettuati con almeno tre diverse specie arboree appartenenti alle specie principali, ciascuna delle quali deve rappresentare almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Nel caso di utilizzo di un numero di specie arboree principali maggiore a tre, la polispecificità è garantita se tre specie rappresentano ciascuna almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Le latifoglie arboree devono rappresentare almeno il 10% della quantità totale delle piante arboree messe a dimora e costituire almeno il 10% delle piante arboree principali.

La polispecificità deve essere verificata su ciascun lotto di intervento.

4.2.3. Il numero complessivo delle piante arboree collocate a dimora, comprensivo di specie arboree principali ed eventuali consociate, non può essere inferiore a 200 piante per ettaro, di cui almeno 100 piante per ettaro devono appartenere a specie arboree principali.

4.2.4. Gli impianti di arboricoltura da legno possono essere realizzati in terreni in cui la pendenza media non sia superiore al 25%.

4.2.5. Tali impianti sono finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale specializzato avente carattere temporaneo e non sono considerati bosco ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.r. n. 28/2001.

I tagli di utilizzazione finale non potranno essere effettuati prima del raggiungimento dell'obiettivo colturale (tondame da sega, tondame da trancia, culminazione incremento medio) o della durata minima ipotizzata del ciclo colturale indicati nel piano colturale.

4.2.6. E' consentita la realizzazione di piantagioni policicliche, cioè modelli di arboricoltura da legno caratterizzati dalla presenza contemporanea di piante principali con cicli produttivi di durata differente.

Le piantagioni policicliche sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- il taglio di utilizzazione finale delle tre specie principali con obiettivo colturale a più lungo termine non potrà avvenire prima del raggiungimento dell'obiettivo colturale o della durata minima ipotizzata indicati nel piano di coltivazione;
- il taglio di utilizzazione finale della/e specie principale/i con obiettivo colturale a più breve termine potrà avvenire a decorrere dal 9° anno di impegno;
- il numero minimo di piante principali che devono rimanere nell'ultimo anno del piano di coltivazione è fissato pari a 70 ad ettaro.

Si rinvia a quanto stabilito al punto 3.4.10.9 in merito all'obbligo del beneficiario di comunicare le eventuali entrate derivanti dai prodotti che gli impianti possono fornire.

4.2.7. Ai fini delle presenti norme attuative sono impianti di arboricoltura da legno quelli che oltre a rispettare quanto sopra indicato siano effettuati con le seguenti specie principali:

- Acero montano - *Acer pseudoplatanus* L.*
- Acero opalo - *Acer opalus* Mill.*
- Ciavardello – *Sorbus torminalis* (L.) Crantz*
- Ciliegio - *Prunus avium* L. *
- Farnia - *Quercus robur* L.
- Frassino maggiore - *Fraxinus excelsior* L.
- Frassino ossifillo - *Fraxinus angustifolia* Vahl.
- Noce comune - *Juglans regia* L.
- Olmo campestre - *Ulmus minor* Mill.
- Cloni del genere *Ulmus* resistenti alla grafiosi
- Olmo montano - *Ulmus glabra* Huds. *
- Pero - *Pirus pyraeaster* Burgsd. *
- Pioppo bianco – *Populus alba* L.
- Pioppo nero – *Populus nigra* L.
- Rovere - *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
- Sorbo domestico – *Sorbus domestica* L. *
- Tiglio - *Tilia platiphyllous* Scop. *

Le possibilità di impiego delle diverse specie, le tecniche di impianto e di coltivazione vengono indicate nella tabella 1.

4.2.8. Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

4.2.9. Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiantate solo le specie arboree riportate nell'allegato W del R.r. 7/2002 e s.m.i., con esclusione della *Robinia pseudoacacia* L.

E' vietato in ogni caso l'impiego di specie arbustive diverse da quelle indicate nell' Allegato 2 del presente avviso pubblico.

Tabella 1: Indicazioni generali sulle esigenze ecologiche e sulle modalità colturali relative alle principali specie utilizzabili in arboricoltura da legno

Specie	accrescimento		Esigenze		Esigenze edafiche				Distanze minime (tra specie principali)	Preparazione terreno	Cure colturali							Attitudine alla consociazione		Obiettivi colturali minimi		Valore legname (indicativo)	Ciclo colturale
	giovanile	adulto	di luce	climatiche	Tessitura	pH	Umidità	Profondità			S	P	PF	PP	I	L	D	C	Con altre specie principali	Con specie secondarie	Numero Pianta		
Acero montano	**	***	2	Ac-Bm-Am	(A) F (SL)	5 - 8	***	>60cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1)	**	**	100	30	***	20-50
Acero opalo	**	***	2	Ac-Bm	(A) F SL	5 - 8	***	>60cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	+	*	+	*		***	**	150	30	**	20-50
Ciavardello	*	**	2	Csm-Bc-Ac-Bm	A F SL	4 - 8	**	>40cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(2)	***	**	80	30	****	20-60
Ciliegio	**	***	1	Csm-Bc_Ac-Csc	(A) F SL	4.5 - 8	***	>50cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1) (2)	**	**	100	30	****	20-50
Farnia	*	**	1	Csm-Bc_Ac-Csc	A F (SL)	5 - 8	****	>40cm	7x7	SI, R, LS, C	+	*	*	+	+	*	(1) (2)	*	***	150	40	***	20-60
Frassino maggiore	**	***	1	Ac-Bm-Am	F - (SL)	5 - 8	****	>60cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1) (2)	**	**	150	30	***	20-50
Frassino ossifillo	***	***	1	Csm-Bc	(A) F (SL)	5 - 8	***	>60cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1) (2)	**	**	150	30	***	20-50
Noce comune	**	**	1	Bc-Ac-Csc	(A) F (SL)	6 - 8	***	>50cm	8x8	SI, R, LS, C	+	#	*	*	+	*	(2)	**	***	80	30	****	20-60
Olmo campestre	**	**	2	Csm-Bc-Bm	A F (SL)	6 - 8	***	>40cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*	*	*	(1)	***	**	100	30	***	20-60
Olmo montano	**	***	2	Ac-Bm-Am	(A) F (SL)	6 - 8	***	>60cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*	*	*	(1)	***	**	100	30	***	20-60
Pero	**	**	2	Csm-Bc-Ac-Csc	A F SL	4 - 8	**	>40cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(2)	***	**	80	30	****	20-60
Pioppo bianco	***	***	1	Bc-Ac-Csc	F SL	6 - 8	****	>50cm	5x5	SI, R, LS, C	+	*	+	*	+	*	(1)	*	***	200	30	**	15-40
Pioppo nero	***	***	1	Bc-Ac-Csc	SL	6 - 8	***	>40cm	5x5	SI, R, LS, C	+	*	+	*	+	*	(1)	*	**	200	30	**	15-40
Rovere	*	**	1	Bc-Ac-Csc-Bm	(A) F (SL)	4 - 7	**	>40cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1) (2)	**	**	150	40	***	20-60
Sorbo domestico	*	**	2	Csm-Bc	A F SL	4 - 8	**	>40cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(2)	***	**	80	30	****	20-60
Tiglio	**	**	2	Ac-Bm-Am	F SL	5.5 - 8	***	>40cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	+	*	*	*	(1)	***	**	100	30	***	20-50

Legenda

Esigenze di luce

- 1 Molto esigente
- 2 Mediamente esigente
- 3 Poco esigente

Esigenze climatiche

- Piani bioclimatici (carta fitoclimatica)
- Csm Collinare submediterraneo
- Bc Basso collinare
- Ac Alto collinare
- Csc Collinare subcontinentale
- Bm Basso montano
- Am Alto montano

Esigenze edafiche (tessitura)

- A Terreni pesanti
- F Terreni di medio impasto
- SL Terreni permeabili

Preparazione del terreno

- SI Sistemazione idraulica
- R Rippatura o scasso
- LS Lavorazione superficiale
- C Eventuale concimazione di fondo

Cure colturali

- S Shelter
- P Pacciamatura
- PF Potatura di formazione
- PP Potatura di produzione
- Irrigazione di soccorso
- L Lavorazione superficiale (erpatura, sarchiatura, sfalcio..)
- D Diradamenti
- C Concimazione

- * cura colturale indispensabile
- + cura colturale utile in alcune situazioni

Attitudine alla consociazione

- * Possibile
- ** Consigliata
- *** Altamente consigliata

Note

- 1) Da effettuare su impianti a densità non definitiva
- 2) Consigliabile in impianti puri
- 3) Consigliabile in terreni ben drenati, da evitare in terreni pesanti

4.3. IMPIANTO ARBOREO A RAPIDO ACCRESCIMENTO CON CICLO INFERIORE A 20 ANNI (A CICLO BREVE) E TURNO MINIMO DI 8 ANNI.

4.3.1. Tali impianti sono finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale specializzato avente carattere temporaneo e non sono considerati bosco ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della L.r. n. 28/2001.

4.3.2. Gli impianti a rapido accrescimento per la produzione di paleria a fini di opera (es. bancali) o semilavorati (es. trinciati, sfogliati, segati) hanno turno inferiore a 20 anni, sono realizzati con specie arboree e/o arbustive e possono essere governati anche a ceduo con turni minimi di 8 anni.

4.3.3. Ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno non può essere concesso per l'impianto di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

La finalità dell'impianto deve essere descritta nel piano colturale previsto nel progetto esecutivo.

4.3.4. Gli impianti devono essere polispecifici, ossia realizzati con almeno 3 diverse specie arboree, ciascuna delle quali deve rappresentare almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Nel caso di utilizzo di un numero di specie arboree maggiore a tre, la polispecificità è garantita se tre specie rappresentano ciascuna almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Le latifoglie arboree devono rappresentare almeno il 10% della quantità totale delle piante arboree messe a dimora.

La condizione di polispecificità deve essere verificata per ciascun lotto di intervento.

4.3.5. Il numero di piante messe a dimora non può essere superiore a 1.500 ad ettaro.

4.3.6. Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiegate solo le latifoglie arboree riportate nell'allegato W del R.r. 7/2002 e s.m.i., con esclusione della Robinia pseudoacacia L, dando preferenza alle specie appartenenti ai generi Populus spp e Salix spp, Alnus spp, Carpinus spp, Ulmus minor Mill.

4.3.7. Gli impianti a ciclo breve non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 15%.

4.3.8. Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

4.4. IMBOSCHIMENTI CON PIANTE FORESTALI MICORRIZATE CON CICLO SUPERIORE A 20 ANNI

4.4.1. Sono considerati imboschimenti con piante forestali micorrizate gli impianti arborei finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale permanente, sottoposto ai vincoli idrogeologici e paesaggistico-ambientali dei boschi, destinato alla produzione di tartufi, fino all'avvenuto riconoscimento di tartufaia coltivata ai sensi della L.R. n. 12 del 09 aprile 2015 (T.U. - Agricoltura).

4.4.2. Per multifunzionalità si intende la capacità del bosco di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, alla conservazione della biodiversità, alla difesa idrogeologica del territorio, alla produzione legnosa e di altri prodotti tipici.

4.4.3. Al fine di garantire la multifunzionalità, gli imboschimenti devono essere polispecifici, ossia realizzati con almeno tre diverse specie arboree, ciascuna delle quali deve rappresentare almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Nel caso di utilizzo di un numero di specie arboree maggiore a tre, la polispecificità è garantita se tre specie rappresentano ciascuna almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Le latifoglie arboree devono rappresentare almeno il 10% della quantità totale delle piante arboree messe a dimora.

La polispecificità deve essere verificata su ciascun lotto di intervento.

4.4.4. Il numero di piante arboree messe a dimora, correlato alle esigenze ecologiche della specie ed alle caratteristiche della stazione, non potrà comunque essere inferiore a 200 per ettaro, di cui almeno il 75% dovrà essere costituito da piantine micorrizzate.

4.4.5. L'utilizzo di piantine micorrizzate è ammissibile solo nelle aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbiote che si intende impiantare.

I parametri indicativi di vocazionalità delle aree di impianto al fine del loro riconoscimento come aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbiote che si intende impiantare sono riportati nella tabella 2.

4.4.6. Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

4.4.7. Il materiale di impianto micorrizzato dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 09 aprile 2015 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni in materia di certificazione della micorrizzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

4.4.8. Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiantate solo le specie arboree riportate nell'allegato W del R.r. n. 7/2002, con esclusione della Robinia pseudoacacia L..

E' vietato in ogni caso l'impiego di specie arbustive diverse da quelle indicate nell'allegato 2 del presente avviso pubblico.

Tabella 2: Parametri indicativi di vocazionalità per le principali specie simbiotici

Specie di tartufo	Specie simbiote	Densità di impianto indicativa	Parametri di vocazionalità									
			Quota	Pendenza	Scheletro	Tessitura			pH	Calcare attivo	Calcare totale	Sostanza Organica
						sabbia	limo	argilla				
			<i>m slm</i>	%					%			
T. melanosprum	Roverella	5x6	300-1100	<60	5-70	<80	<80	<60	7,4-8,6	presenza	0,5-5	
	Leccio	5x5										
	Cerro	5x6										
	Nocciolo	4x5										
	Carpino nero	5x5										
T. aestivum T. aestivum f. uncinatum	Roverella	5x6	<1300	<60	<70	<80	<80	<60	6,5-8,6	indifferente	presenza	0,5-5
	Leccio	5x5										
	Cerro	5x6										
	Nocciolo	4x5										
	Carpino nero	5x5										
	Tiglio	6x6										
	Pino domestico	5x5										
	Pino d'Aleppo	5x5										
	Farnia	6x6										
T. magnatum T. macrosporum	Roverella	5x6	<800	<60	<25	10-80	5-70	10-40	7,5-8,4	presenza	0,5-5	
	Farnia	6x6										
	Nocciolo	4x5										
	Carpino bianco	5x5										
	Pioppi	5x5										
	Salic	4x5										

4.5. LIMITI MINIMI E MASSIMI - SPECIFICHE

4.5.1. Il limite minimo di estensione ammessa agli aiuti è fissata in un ettaro di superficie accorpata. Il limite massimo è fissato a 20 ettari per singola domanda, con lotti omogenei di superficie non superiore a 10 ettari accorpata.

4.5.2. Due lotti si intendono “omogenei” quando prevedono la stessa tipologia d’impianto o presentano uniformità di composizione specifica delle specie principali.

4.5.3. Nel caso di impianti di arboricoltura da legno ed impianti arborei a rapido accrescimento, si considerano accorpate le superfici per le quali sussiste continuità, almeno in un punto, nel sesto d’impianto adottato. La continuità del sesto si verifica quando la forma dello stesso e la distanza fra le piante rimangono invariate. Negli impianti di arboricoltura da legno, il sesto da prendere in considerazione è quello stabilito per le specie principali, indipendentemente dalla presenza di eventuali specie consociate.

4.5.4. Nel caso di imboschimenti permanenti multifunzionali ed imboschimenti con piante micorrizzate la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture - come piste e strade forestali con carreggiata di larghezza media inferiore a 5,5 metri - e da impianti a rete (linee elettriche, acquedotti, metanodotti, ecc.), che comunque costituiscono tare ai fini del computo delle superfici per le quali si chiede l’aiuto.

4.5.5. Per tutte le tipologie di imboschimento, le infrastrutture - come piste e strade forestali - e impianti a rete (linee elettriche, acquedotti, metanodotti, ecc.) costituiscono tare ai fini del computo delle superfici per le quali si chiede l’aiuto. Le fosse di raccolta costituiscono tare se definite tali nel SIGC.

4.5.6. Nel caso di presenza di elettrodotti aerei o di infrastrutture a rete aeree dovrà essere verificata l’assenza di atti relativi alla costituzione di servitù, tra il richiedente (o i precedenti titolari delle particelle) ed il proprietario/gestore della linea in virtù delle quali:

- a) sia fatto divieto di realizzare impianti di specie arboree al di sotto delle linee aeree;
- b) sia consentita, al soggetto proprietario/gestore dell’elettrodotto/ infrastruttura, al fine dell’esecuzione delle manutenzioni degli stessi, la realizzazione di piste/strade su tali particelle.

4.5.7. Ai fini della verifica dei massimali previsti per i costi di impianto, la superficie imboschita o impiantata comprende una fascia perimetrale all’impianto di ampiezza fino a 5 metri. La superficie individuata ed accertata in sede di consuntivo è finalizzata alla verifica dei massimali di spesa e non determina diritti precostituiti sulla superficie che verrà richiesta e definita ai fini del pagamento dei premi di manutenzione e dei premi per mancati redditi.

4.6. PROGETTO ESECUTIVO

4.6.1. Il progetto esecutivo di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve essere elaborato sulla base dello schema tipo di seguito riportato.

4.6.2. Deve essere redatta una scheda di progetto per ogni singolo intervento che sia omogeneo per tipologia, specie utilizzate e condizioni stazionali medie (se necessario possono essere indicate più voci per ogni singolo parametro).

4.6.3. La presentazione del progetto redatto secondo lo schema tipo riportato al punto 4.6.4 ha valore al fine della presentazione di un piano di imboschimento redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

4.6.4. Schema Tipo di Progetto

I – INQUADRAMENTO GENERALE

I.A. *Soggetto richiedente*: Cognome e Nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, indirizzo PEC

relativa percentuale;

5 - Descrizione specie principali (solo per impianti di arboricoltura da legno): specie arboree impiantate, numero totale di piante principali/ha in base al sesto d'impianto adottato e numero totale di piante principali sul lotto di intervento;

6 – Elenco eventuali specie arbustive: specie arbustive; numero per unità di superficie (ha) e numero totale sul lotto;

7 - Sesto di impianto di specie arbustive: forma e distanza, descrizione sintetica di eventuali ulteriori dettagli sul sesto di impianto;

8 - Adozione sistemi di protezione delle piantine (nessuna protezione, recinzione, shelters, cilindri in rete; se altro, specificare). Descrizione sintetica di eventuali ulteriori dettagli sulla tipologia di materiale.

IV D. *Piano Colturale (per impianti di arboricoltura da legno e impianti arborei a rapido accrescimento)*:

1 - Parametri iniziali dell'impianto: numero di piante/ha; denominazione della specie forestale, numero piante/ha per ciascuna specie, funzione: principale o accessoria.

2 - Obiettivo colturale (legname per segazione - diametro minimo = 25 cm; legname per sfogliatura - diametro minimo = 25 cm; legname per trinciatura - diametro minimo = 30 cm)

3 - Numero di piante minimo a fine ciclo: |_|_|_| piante/ha

4 - Durata minima ipotizzata del ciclo colturale: |_|_|_| anni

5 - Interventi intercalari previsti, specificando obbligatoriamente tipo di intervento e anno di esecuzione (per i diradamenti potrà essere indicato anziché l'anno il triennio in cui si prevede di effettuare l'intervento, ad es. fra l'ottavo ed il decimo anno dall'impianto);

7 - Nel caso di impianti policiclici (arboricoltura da legno):

a) Anno del taglio di utilizzazione delle tre specie principali con obiettivo colturale più a lungo termine |_|_|_|_|;

b) Anno del taglio di utilizzazione della/e specie principale/i con obiettivo colturale più a breve termine |_|_|_|_|;

c) Numero di piante principali a fine ciclo colturale: |_|_|_| piante/ha.

V. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: estremi richiesta/rilascio dei titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e quant'altro previsto per l'avvio dei lavori in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore.

VI. RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA DEI PARTICOLARI PROGETTUALI (se ricorre il caso)

a) Recinzione/chiudenda: tipologia di opera, breve descrizione dei lavori;

b) Drenaggi: dimensionamento delle opere (se non sviluppato nel computo metrico);

c) Investimenti in irrigazione: breve descrizione dell'investimento, facendo riferimento alle tipologie di lavori ammissibili e dando dimostrazione delle condizioni di ammissibilità stabilite nell'Avviso.

VII. ALLEGATI

- computo metrico – estimativo dell'impianto (formato cartaceo e foglio di calcolo elettronico)

- preventivi di spesa

- stima delle spese generali (calcolata sulla base del DM 140/2012);

- carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000 con evidenziazione delle aree oggetto di intervento;

- shape file, georeferenziato in coordinate Gauss Boaga fuso est, contenente la perimetrazione di ciascun lotto di impianto, la localizzazione e lunghezza di interventi lineari o di opere particolari;

- stampa dello shape file su base catastale, con indicazione dei fogli e delle particelle interessate, riportante la perimetrazione dell'area di intervento e l'individuazione (localizzazione e

lunghezza) degli interventi lineari.

- schema esemplificativo del sesto di impianto con legenda a margine che specifichi specie principali/consociate, specie arboree/arbustive e distanza tra le piante messe a dimora;
- certificato delle analisi del suolo da cui sono desumibili i dati pedogenetici, solo per imboschimenti con piante micorrizzate.
- progetto approvato dalle amministrazioni competenti relativo agli interventi accessori stabiliti nell'avviso (se ricorre il caso).

VIII. PIANO DI MANUTENZIONE (*obbligatorio solo per gli imboschimenti per il quale è riconosciuto il premio di manutenzione agli impianti*)

-Descrizione interventi previsti:

VIII. I anno: interventi previsti

VIII. II anno: interventi previsti

VIII. III anno: interventi previsti

VIII. IV anno: interventi previsti

VIII. V anno: interventi previsti

VIII. VI anno: interventi previsti

VIII. VII anno: interventi previsti

VIII. VIII anno: interventi previsti

VIII. IX anno: interventi previsti

VIII. X anno: interventi previsti

VIII. XI anno: interventi previsti (esclusi imboschimenti con piante micorrizzate)

VIII. XI anno: interventi previsti (esclusi imboschimenti con piante micorrizzate)

- Computo metrico - estimativo delle manutenzioni per il periodo delle manutenzione (formato cartaceo e foglio di calcolo informatico).

IX. STIMA DEI PREMI DI MANUTENZIONE (quadro riepilogativo dei premi per il periodo di percepimento degli stessi, facendo riferimento ai terreni agricoli ed ai terreni non agricoli).

Ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale

COMUNE	FOGLIO
CERRETO DI SPOLETO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16,17, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44;
FOLIGNO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 69, 70, 86, 87, 88, 89, 104, 105, 106, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 220, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256;
GUALDO TADINO	2, 7, 19, 20, 21, 33, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 68, 69, 70, 71, 72, 84,
GUBBIO	105, 106, 108, 114, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 300, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 421, 422, 423, 424, 425, 444, 446, 447, 463;
NOCERA UMBRA	1, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144;
NORCIA	19, 26, 36, 37;
PRECI	42
SCHEGGIA E PASCELUPO	21, 22, 32, 34, 35, 36, 52;
SELLANO	43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 74;

Elenco delle specie arbustive utilizzabili per gli imboschimenti

NOME SCIENTIFICO	NOME ITALIANO
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Calicotome spp.</i>	Ginestre spinose
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano
<i>Cistus spp.</i>	Cisti
<i>Clematis spp.</i>	Vitalbe
<i>Crataegus spp.</i>	Biancospini
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Cytisus spp.</i>	Ginestre
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Olivagno +
<i>Elaeagnus umbellata</i>	Umbellata +
<i>Erica spp.</i>	Eriche
<i>Euonymus spp.</i>	Fusaggini
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro comune
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Ginepro ossicedro
<i>Juniperus sabina</i>	Ginepro sabino
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum spp.</i>	Ligustri
<i>Malus spp.</i>	Meli
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Myrtus communis</i>	Mirto
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro
<i>Paliurus spina-christi</i>	Marruca
<i>Phillyrea spp.</i>	Filliree
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Prunus spp.</i>	Pruni
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
<i>Rhamnus alpinus</i>	Ramno alpino
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spino cervino
<i>Rosa spp.</i>	Rose
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino
<i>Rubus spp.</i>	Rovi
<i>Sambucus spp.</i>	Sambuchi
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa
<i>Tamarix spp.</i>	Tamerici
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Ulex europaeus</i>	Ginestrone
<i>Viburnum spp.</i>	Viburni
+ : Specie utilizzabili esclusivamente in impianti di arboricoltura da legno	